



CITTÀ DI MARTINSICURO

Provincia di Teramo

Registro Generale N. 93

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 38 del 29-08-2024

Ufficio AREA LAVORI PUBBLICI - MAN.NE TERRITORIO - AMBIENTE

Oggetto:

DIVIETO DI SCARICO DI ACQUE IRRIGUE SUL CANALE CONSORTILE IL CUI SCARICO A MARE E' SITUATO TRA LE CONCESSIONI 20 E 21, IN FRAZIONE VILLA ROSA

IL SINDACO

PREMESSO

che in data odierna è stata riscontrata la presenza di una copiosa quantità di acque torbide sul canale consortile, il cui scarico insiste tra le concessioni demaniali marittime n. 20 CHALET DELLE ROSE e n. 21 HOTEL PARK in frazione Villa Rosa;

che tali acque principalmente provengono dalle attività irrigue condotte dal Consorzio Bonifica Nord Teramo nell'ambito delle attività di propria competenza;

che in precedenza, nei giorni 22 e 23 agosto uu.ss., si era registrato analogo fenomeno che ha portato alla emissione di debita ordinanza di divieto di balneazione di cui al n. 36 del 24/08/2024, successivamente revocata soltanto in data 27/08/2024, in ragione del superamento del parametro enterococchi intestinali rispetto al valore limite fissato dalla legge;

PRESO ATTO che la stagione balneare è tuttora in corso e, in particolare, lo sarà fino a tutto il 24/11/2024 come da disposizione di cui all'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza Regionale DPC032/142 del 09/05/2024;

PRESO ATTO, altresì, che tuttora le spiagge del territorio hanno una presenza turistica ancora massiccia in ragione della eccellente qualità delle acque di balneazione di questo litorale ed anche in relazione alle condizioni climatiche favorevoli;

DATO ATTO che questo Comune è stato insignito dell'importante riconoscimento della attribuzione della BANDIERA BLU 2024 da parte della FEE e che la qualità delle acque di

ALBO N. 1977
29.08.2024

balneazione è un parametro indispensabile per la presentazione della candidatura anche per le annualità prossime;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. DGR n. 243 del 09.05.2024 avente ad oggetto: *“D.lgs. 03/04/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii. Approvazione risultanze campionamenti anno 2023. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione 2024”* che impone il divieto di balneazione per interi tratti di litorale (acque di balneazione) a fronte di esiti non conformi ai limiti di legge per i parametri indagati di Escherichia coli e Enterococchi intestinali;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6 del D.lgs. n. 116/08, annualmente le Regioni individuano le acque idonee e balneabili, le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque temporaneamente non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, indicando nel contempo le nuove acque di balneazione o le variazioni sia dei punti di controllo che della estensione territoriale delle acque di balneazione;

CONSIDERATO che l’acqua di balneazione del tratto sul quale è presente lo scarico delle acque meteoriche in argomento, ossia **IT013067047004 con denominazione “Villa Rosa”, è classificata “ECCELLENTE”;**

ACCERTATO che la campagna di prelievi condotta da ARTA ABRUZZO per la verifica sulla qualità delle acque destinate alla balneazione si concluderà per i comuni costieri in data 16/09/2024, all. D alla DGR n. 243 del 09/05/2024;

VISTO l’Allegato A al D.M. 30/03/2010;

ACCERTATO che ai sensi dell’art. 10 - Misure di gestione in circostanze eccezionali – di cui al D.lgs. n. 116/08 recante *“Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”*, per contrastare situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti, l’autorità competente provvede affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate;

VISTI i poteri attribuiti al sottoscritto dall’art. 50 c. 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di igiene pubblica;

RITENUTO necessario, ai fini precauzionali, disporre un divieto temporaneo di scarico delle acque irrigue gestite dal Consorzio Bonifica Nord Teramo, fino a diverso provvedimento;

RITENUTO, altresì, necessario richiedere al Consorzio Bonifica Nord Teramo di effettuare un campionamento delle acque riversate nel canale consortile, al fine di verificare che siano rispettati i limiti di legge sanciti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e, data la sensibilità del recettore finale, ossia acque destinate alla balneazione, chiede anche la verifica del parametro Enterococchi intestinali;

VISTO l'art.5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, specifica la competenza dei Comuni in materia;

VISTA la L.R. 22.12.2010, n. 59, art. 37 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e fino a diverso provvedimento, l'assoluto **DIVIETO DI SCARICO DELLE ACQUE DI TIPO IRRIGUO convogliate dal CONSORZIO BONIFICA NORD TERAMO** sul canale consortile il cui scarico a mare è situato tra le concessioni demaniali marittime n. 20 CHALET DELLE ROSE e n. 21 HOTEL PARK in frazione Villa Rosa.

ORDINA, altresì,

Al **CONSORZIO BONIFICA NORD** di effettuare un campionamento delle acque riversate nel canale consortile in argomento, al fine di verificare che siano rispettati i limiti di legge sanciti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e, data la sensibilità del recettore finale, ossia acque destinate alla balneazione, chiede anche la verifica del parametro Enterococchi intestinali.

DISPONE

La notifica, da parte del personale del Servizio LAVORI PUBBLICI dell'Area VI di questo Ente, a mezzo trasmissione pec, del presente provvedimento nei confronti del **CONSORZIO BONIFICA NORD TERAMO** Bivio Putignano - 64100 TERAMO pec: protocollocbnord@postecert.it, nella persona del Presidente pro tempore, Dott. Roberto Battaglia.

DISPONE, altresì,

L'invio, da parte del personale del Servizio LAVORI PUBBLICI dell'Area VI di questo Ente, del presente provvedimento a:

- Prefettura di Teramo protocollo.prefte@pec.interno.it;
- Comando Carabinieri di Martinsicuro tte26286@pec.carabinieri.it;
- Polizia Locale di Martinsicuro poliziamunicipale@pec.comune.martinsicuro.te.it.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per il rispetto della presente Ordinanza.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione.

IL SINDACO
Vagnoni Massimo

